

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 6 luglio 2020, n. Z00051

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in materia di passeggeri di voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh). Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in materia di passeggeri di voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh). Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di *lockdown*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto *lockdown*;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell'individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell'ingresso in Regione, l'approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l'avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l'applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio moderato”;

DATO ATTO che la Regione, sulla base del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 16 maggio 2020 e delle linee guida allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ha dettato, con le ordinanze Z00040 del 12 maggio 2020, Z00041 del 16 maggio 2020, Z00042 del 19 maggio 2020, Z00043 del 27 maggio 2020, Z00046 del 5 giugno 2020, Z00047 del 13 giugno 2020, Z00048 del 20 giugno 2020 e la n. Z00049 del 25 giugno 2020 specifiche disposizioni e adottato le linee guida per il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATE le ulteriori misure stabilite fino al 14 luglio 2020 dal sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 nonché le citate Linee guida recepite nell'Allegato n. 9 del Decreto medesimo e le linee guida adottate dalla Regione Lazio da ultimo con ordinanza n. 50/2020, anche sulla scorta dell'aggiornamento delle *Linee guida* nelle sedute della Conferenza delle Regioni del 9 giugno 2020, dell'11 giugno 2020 e del 25 giugno 2020;

CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove:

- stabilisce all'art.1, comma 4 che *“A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.”*;

- prevede che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza, le regioni monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di sicurezza del sistema sanitario regionale;

- prevede che *“In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”*;

CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che *«A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»*;

VISTO e CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020 in materia di persone che fanno ingresso nel territorio nazionale e, in modo particolare al comma 3, laddove prevede che *“Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”*;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall'articolo 6 in materia di spostamenti da e per l'estero;

CONSIDERATO che l'evoluzione della situazione epidemiologica nel Lazio che attestava l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento, rischia di mutare in ragione della registrazione di numerosi casi positivi tra le persone provenienti dal Bangladesh;

sulla base dei dati comunicati dal SERESMI, alla data del 6 luglio, infatti, sono stati registrati 32 casi positivi, di cui 17 casi di importazione (per persone provenienti dall'estero) e 15 tra i contatti, evidenziando che i prescritti adempimenti di comunicazione e di isolamento fiduciario per 14 giorni, previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del citato DPCM 11 giugno 2020, non sono risultati sufficienti a limitare la diffusione del virus;

VISTA la nota ENAC prot. N. 65749 del 4 luglio 2020 con cui ha raccomandato, alla Biman Bangladesh airlines, l'osservanza delle disposizioni a cura dei vettori in merito ai voli di rimpatrio presso l'aeroporto di Fiumicino;

DATO ATTO che in data odierna è previsto l'atterraggio all'Aeroporto di Fiumicino di un volo speciale autorizzato da ENAC 65104 e proveniente da Dacca;

RITENUTO, pertanto, necessario, visto l'andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale, dettare specifiche misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2, prevedendo che:

- i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare affinché venga verificata tempestivamente l'eventuale positività e limitata la circolazione del virus;
- l'attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla ASL Roma 3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR;
- la ASL è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa (spazi ristretti in rapporto al numero di persone) utile ad osservare l'isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l'isolamento per il tracciamento necessario;

SENTITI per le vie brevi Aeroporti di Roma (ADR) e comunicato il provvedimento ai Ministri competenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 a cura del Repsonsabile dell'unità di crisi regionale che ha rappresentato che USMAF provvederà a verificare la correttezza dell'iter procedurale presso l'Aeroporto medesimo;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

- i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare affinché venga verificata tempestivamente l'eventuale positività e limitata la circolazione del virus;
- l'attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla ASL Roma 3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR;
- la ASL è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa (spazi ristretti in rapporto al numero di persone) utile ad osservare l'isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l'isolamento per il tracciamento necessario.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a Aeroporti di Roma, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti